

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



**BANDO DI CONCORSO
"SUPER MEDIA"
Anno scolastico
2013/2014 e 2014/2015**

in favore dei figli o orfani ed equiparati

- **dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali**
 - **dei pensionati della pubblica amministrazione utenti della Gestione dipendenti pubblici**
 - **degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale**
-
- **per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo e di secondo grado**
 - **per la promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado**

Indice

Premessa

- Art.1 Soggetti del concorso**
- Art.2 Oggetto del concorso**
- Art.3 Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2013/2014 e 2014/2015**
- Art.4 Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2013/2014 e 2014/2015**
- Art.5 Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2013/2014 e 2014/2015**
- Art.6 La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN**
- Art.7 Attestazione ISEE**
- Art.8 La domanda di partecipazione al concorso – termini e modalità di invio telematico**
- Art.9 Graduatorie**
- Art.10 Pubblicazione graduatorie**
- Art.11 Accertamenti e sanzioni**
- Art.12 Ricorsi**
- Art.13 Responsabile del procedimento**
- Art.14 Note informative**

PREMESSA

INPS e la Gestione Dipendenti Pubblici

L'art. 21 del decreto legge n. 201 del 6 dicembre 2011, convertito con modifiche nella legge n. 214 del 27 dicembre 2011, ha disposto la soppressione dell'INPDAP, trasferendone le funzioni all'INPS.

Per effetto della citata disposizione, l'INPS è, quindi, succeduto in tutti i rapporti attivi e passivi facenti capo all'INPDAP e, quale successore ex-lege, garantisce l'erogazione delle prestazioni precedentemente gestite dall'INPDAP stesso.

L'INPS garantisce, pertanto, l'erogazione delle prestazioni sociali in favore dei dipendenti e dei pensionati pubblici e dei loro familiari, ai sensi dell'art. 1, comma 1, del decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale n. 463 del 28 luglio 1998 e, tra queste, il conferimento di borse di studio in favore dei figli e orfani degli iscritti.

Le attività di cui sopra sono finanziate dalla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, alimentata dai contributi versati dai dipendenti in attività di servizio iscritti alla gestione medesima e dai pensionati aderenti, nelle misure, rispettivamente, dello 0,35 per cento della retribuzione contributiva e pensionabile e dello 0,15 per cento dell'ammontare lordo dell'assegno di pensione.

INPS e la Gestione assistenza magistrale

Presso l'INPS è confluita, a seguito della soppressione dell'INPDAP, anche la Gestione assistenza magistrale che, ai sensi dello Statuto, approvato con decreto del Ministro della pubblica istruzione di concerto coi Ministri del tesoro e del lavoro e P.S. il 15.09.1997, ha, tra i propri fini istituzionali, l'erogazione di prestazioni assistenziali in campo sanitario, scolastico, culturale e climatico, in favore dei propri iscritti: insegnanti e dirigenti scolastici provenienti dal ruolo dei direttori didattici a tempo indeterminato nelle scuole elementari e materne statali e loro familiari.

Le prestazioni di cui sopra, tra le quali anche il conferimento di borse di studio, sono finanziate dal Fondo Gestione assistenza magistrale, attraverso il contributo mensile versato dagli iscritti, nella misura prevista dall'articolo 3, comma 1,

lettera a) della legge 7 marzo 1957, n. 93, pari allo 0,80 % della retribuzione lorda.

Gli utenti della Gestione assistenza magistrale sono iscritti, in quanto pubblici dipendenti, anche alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali e, quindi, soggetti ad una doppia contribuzione.

Lo Statuto della Gestione assistenza magistrale prevede che le prestazioni di assistenza scolastica, quali le borse di studio, non siano cumulabili con analoghi benefici erogati da altri istituzioni, enti, fondi e associazioni.

In ragione del previsto divieto di cumulo ed al fine di garantire omogeneità di trattamento alle diverse categorie di utenti, l'INPS procede all'indizione di un unico bando di concorso, per il conferimento di borse di studio per gli anni scolastici 2013/2014 e 2014/2015 a sostegno del percorso formativo di giovani meritevoli, prevedendo, conseguentemente, l'obbligo di presentare domanda esclusivamente per una delle due Gestioni.

Art. 1 - I soggetti del concorso

1. All'interno del presente bando sono previste tre distinte figure: il titolare del diritto, il beneficiario, il richiedente.

2. Il titolare del diritto è individuato tra i seguenti soggetti, viventi o deceduti (dante causa):

a) l'iscritto (in servizio e pensionato) alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali;

b) il pensionato utente della Gestione dipendenti pubblici;

c) l'iscritto (in servizio e pensionato) alla Gestione Assistenza Magistrale.

3. Il beneficiario è lo studente destinatario della prestazione, che concorre, con la propria votazione scolastica e con l'indicatore ISEE del nucleo familiare a cui appartiene, all'assegnazione della borsa di studio.

4. Il richiedente è colui che può presentare la domanda di partecipazione al concorso ed è individuato tra i seguenti soggetti:

a) il titolare del diritto in qualità di genitore del beneficiario minorenni;

b) il beneficiario maggiorenne;

- c) il coniuge del titolare, in caso di titolare deceduto, senza diritto alla pensione di reversibilità del dante causa, in qualità di "genitore superstite";
- d) il coniuge del titolare che è privo di potestà genitoriale, in qualità di "genitore richiedente";
- e) il tutore del figlio o dell'orfano del titolare del diritto.

Art.2 – Oggetto del concorso

1. L'Inps indice, per l'anno scolastico 2013/2014, in favore dei figli o orfani ed equiparati, come indicati ai commi 3 e 4, dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, nonché degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale, un concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio:

N. borse di studio	Gestione di appartenenza	Valore della borsa di studio	Anno frequentato
N. 950	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 750,00	per l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio
N. 300	Gestione assistenza magistrale	€ 750,00	per l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio;
N. 3.350	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 800,00	per i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi



N. 1.000	Gestione assistenza magistrale	€ 800,00	per i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi
N. 1.615	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 1.300,00	per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio
N. 450	Gestione assistenza magistrale	€ 1.300,00	per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio

2. L'Inps indice, per l'anno scolastico 2014/2015, in favore dei figli o orfani ed equiparati, come indicati ai commi 3 e 4, dei dipendenti della pubblica amministrazione iscritti alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, dei pensionati utenti della Gestione dipendenti pubblici, nonché degli iscritti alla Gestione assistenza magistrale, un concorso per il conferimento delle seguenti borse di studio:

N. borse di studio	Gestione di appartenenza	Valore della borsa di studio	Anno frequentato
N. 950	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 750,00	per l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio



N.300	Gestione assistenza magistrale	€ 750,00	per l'ultimo anno della scuola secondaria di primo grado con conseguimento del relativo titolo di studio
N. 3.350	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 800,00	per i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi
N. 1.000	Gestione assistenza magistrale	€ 800,00	per i primi quattro anni della scuola secondaria di secondo grado (licei, istituti tecnici, istituti magistrali, istituti professionali, corsi pre-accademici di Conservatori) e corsi di formazione professionale di durata non inferiore a 6 mesi
N. 1.615	Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali	€ 1.300,00	per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio
N. 450	Gestione assistenza magistrale	€ 1.300,00	per il quinto anno della scuola secondaria di secondo grado con il conseguimento del relativo titolo di studio

3. Sono equiparati ai figli i giovani regolarmente affidati.

4. Sono equiparati agli orfani i figli di iscritto riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi attività lavorativa.

Art.3 - Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado nell'anno scolastico 2013/2014 e 2014/2015

1. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado gli studenti, come individuati ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, che abbiano i seguenti requisiti:

a) l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2013/14 o nell'anno scolastico 2014/2015 e il relativo titolo di studio con votazione pari o superiore a 8/10. In caso di studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 6/10;

b) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;

c) essere in possesso di valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2015 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario pari o inferiore a 32.000,00 euro, sia per l'anno scolastico 2013/14 che per l'anno scolastico 2014/2015;

d) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.

Art.4 - Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola

secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2013/2014 e/o 2014/2015

1. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive nella scuola secondaria di secondo grado gli studenti, come individuati ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, che abbiano i seguenti requisiti:

a) l'aver conseguito la promozione all'anno successivo di una scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2013/14 e/o nell'anno scolastico 2014/2015 con una media pari o superiore a 8/10. In caso di studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 6/10;

b) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado, e gli anni ordinari del ciclo di studi di ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;

c) essere in possesso di valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2015 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario pari o inferiore a 32.000,00 euro, sia per l'anno scolastico 2013/14 che per l'anno scolastico 2014/2015;

d) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.

2. Possono partecipare al concorso gli studenti che abbiano frequentato scuole equiparate alle scuole secondaria di secondo grado, il conservatorio o corsi di formazione professionale di durata non inferiore a sei mesi.

3. In deroga a quanto prescritto nel precedente comma 1, lett. b), gli studenti che hanno frequentato i corsi pre-accademici di Conservatorio di musica e i corsi di formazione professionale devono aver già conseguito, almeno nel precedente anno scolastico, la licenza di scuola media inferiore. I concorrenti che hanno frequentato i corsi pre-accademici di Conservatorio di musica e i corsi di formazione professionale non dovranno aver superato i 21 anni di età alla data di scadenza del termine di presentazione della domanda di partecipazione al concorso. Inoltre, dovranno aver frequentato, da non ripetente, "anni principali" esclusi quelli di "esperimento".

Art.5 - Requisiti per l'ammissione al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado nell'anno scolastico 2013/2014 o 2014/2015

1. Possono partecipare al concorso per borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado gli studenti, come individuati ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, che abbiano i seguenti requisiti:

a) l'aver conseguito la promozione nell'anno scolastico 2013/14 o nell'anno scolastico 2014/2015 e il relativo titolo di studio con votazione pari o superiore a 80/100. In caso di studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, la votazione minima richiesta è ridotta a 60/100;

b) non essere in ritardo nella carriera scolastica per più di un anno. L'eventuale ritardo nella carriera scolastica è computato, a prescindere dall'età, con riferimento all'iscrizione al primo anno della scuola primaria (già "scuola elementare") e sino all'anno scolastico oggetto del bando e per il quale si concorre, senza soluzione di continuità e indipendentemente dalle motivazioni che lo hanno generato. La durata dei cicli di studio è definita in 5 anni per la scuola primaria e in 3 anni per la scuola secondaria di primo grado e gli anni ordinari del ciclo di studi di ciascuna tipologia di scuola secondaria di secondo grado. Il predetto requisito non è richiesto per lo studente disabile, ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92, o invalido civile al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento;

c) essere in possesso di valore ISEE minorenni o ISEE ordinario 2015 relativo al nucleo familiare in cui compare il beneficiario pari o inferiore a 32.000,00 euro, sia per l'anno scolastico 2013/14 che per l'anno scolastico 2014/2015;

d) non fruire o aver fruito, per il medesimo anno scolastico, di altre provvidenze analoghe erogate dall'Istituto, dallo Stato o da altre istituzioni pubbliche e private, in Italia o all'estero di valore superiore al 50% dell'importo della borsa messa a concorso.

Art.6 - La domanda di iscrizione in banca dati e la richiesta del PIN

1. Prima di procedere alla compilazione della domanda di partecipazione al concorso, occorre essere iscritti in banca dati, ossia essere riconosciuti dall'Istituto come "richiedenti" della prestazione. L'INPS è in possesso dei dati anagrafici relativi ai titolari del diritto. Altri "soggetti richiedenti" previsti dal presente bando potrebbero non essere registrati nella banca dati dell'Istituto e, pertanto, dovranno, preventivamente all'invio della domanda, verificare la presenza dell'iscrizione ed eventualmente presentare relativa richiesta nella predetta banca dati.

2. La domanda di iscrizione in banca dati, compilabile tramite il modulo "Richiesta iscrizione in banca dati" prelevabile dalla sezione "Modulistica", all'interno del sito www.inps.it, deve essere presentata dal richiedente alla sede provinciale INPS competente in relazione alla residenza del richiedente, attraverso i canali di seguito elencati:

- recandosi direttamente presso la Sede Provinciale competente;
- inviando, a mezzo posta elettronica certificata, all'indirizzo PEC della Sede Provinciale competente, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato;
- inviando, a mezzo posta elettronica, all'indirizzo mail della Sede Provinciale competente, copia digitalizzata del modulo "iscrizione in banca dati", debitamente compilato, e copia del documento di identità in corso di validità;

- inviando, tramite raccomandata con ricevuta di ritorno, il modulo "Richiesta iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento di identità in corso di validità;
- trasmettendo via fax, al numero della Sede Provinciale competente, copia del modulo "Richiesta iscrizione in banca dati", debitamente compilato, allegando copia del documento d'identità in corso di validità.

3. Indirizzi, numeri di fax, caselle di posta elettronica cui inviare i predetti moduli sono reperibili sul sito www.inps.it, seguendo il percorso Home > Informazioni > Gestione dipendenti pubblici > Contatti > Sedi provinciali e territoriali.

4. Dopo aver verificato la presenza dell'iscrizione in banca dati, prima di presentare la domanda di partecipazione al concorso, è necessario che il soggetto richiedente sia in possesso di un "PIN", utilizzabile per l'accesso a tutti i servizi in linea messi a disposizione dall'Istituto. Il PIN è un codice univoco identificativo personale che rileva l'identità del richiedente.

Il Pin si può richiedere:

- **on line**, accedendo al sito istituzionale www.inps.it, nella sezione Servizi on line > Pin on line > Richiedi PIN > Richiedi il tuo PIN;
- **tramite il contact center** chiamando il numero verde 803 164; per le chiamate da telefoni cellulari è disponibile il numero 06 164164 (a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante);
- **presso gli sportelli delle Sedi INPS.**

5. Per ottenere il PIN, tramite la procedura on line o tramite il contact center, occorrono alcuni giorni. Pertanto, chi ne fosse sprovvisto deve provvedere tempestivamente. L'Istituto non sarà responsabile per il mancato invio della domanda da parte di utenti che non hanno ottenuto il PIN in tempo utile.

Una volta ottenuto il PIN, è possibile accedere ai servizi dal sito istituzionale www.inps.it – Servizi on line – Accedi ai servizi > Servizi per il cittadino.

6. Per presentare domanda on line di partecipazione al concorso è sufficiente essere in possesso di un "PIN on line"; non è richiesto il possesso di un "PIN dispositivo".

7. Per tutte le informazioni relative al PIN, è possibile selezionare la voce di menù "PIN on line", nella sezione "Servizi on line" presente sul portale del sito istituzionale www.inps.it.

Art.7 –Attestazione ISEE

1. Il richiedente la prestazione, entro la data di presentazione della domanda di partecipazione al concorso, deve aver presentato la Dichiarazione Sostitutiva Unica (DSU) per la determinazione dell'*ISEE ordinaria* o *ISEE minorenni con genitori non coniugati tra loro e non conviventi*, qualora ne ricorrano le condizioni ai sensi delle vigenti disposizioni.
2. L'attestazione ISEE è rilasciata dall'INPS o dagli Enti Convenzionati (Caf, Comuni, etc.) previa presentazione della predetta Dichiarazione Sostitutiva Unica da parte del richiedente.
3. L'attestazione ISEE deve essere riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario.
4. Vista l'abrogazione della previgente normativa in materia di ISEE, le attestazioni ISEE elaborate nell'anno 2014 sono scadute il 31/12/2014. L'utente, in tali casi, deve richiedere la certificazione ISEE 2015. Il valore dell'attestazione ISEE è acquisito automaticamente dall'INPS. Nel caso in cui sia già stata emessa un'attestazione ISEE 2015, riferita al nucleo familiare in cui compare il beneficiario, non sarà necessario richiedere una nuova attestazione.
5. Qualora, in sede di istruttoria, il sistema non rilevi la presentazione di una DSU valida alla data di presentazione della domanda di partecipazione, quest'ultima sarà respinta.
6. L'Istituto non si assume alcuna responsabilità, nel caso di mancata trasmissione telematica dell'attestazione ISEE da parte degli Enti convenzionati o di erronea trascrizione del codice fiscale del beneficiario o dei componenti del nucleo familiare all'interno della medesima attestazione.
7. L'acquisizione della certificazione ISEE potrà essere verificata all'interno della procedura, nell'area riservata dei Servizi on line, attraverso la funzione "Segui iter domanda", dove comparirà la dicitura "ISEE certificato".

Art.8 – La domanda di partecipazione al concorso – Termini e modalità di invio telematico

1. La domanda deve essere presentata dal soggetto richiedente la prestazione, come individuato dall'art. 1, comma 4, esclusivamente per via telematica, accedendo dalla home page del sito internet istituzionale www.inps.it nell'area Servizi on line > Accedi ai servizi e di seguito, dal menù a sinistra, Servizi per il cittadino o Servizi Gestione dipendenti pubblici (ex Inpdap). Accedendo all'area riservata al richiedente, tramite codice fiscale e PIN, è possibile effettuare le successive scelte: per aree tematiche – attività sociali o, in alternativa, per ordine alfabetico, o, in alternativa, per tipologia di servizio – domande – Borse di studio – domanda. Selezionando la voce "Inserisci domanda", sarà visualizzato il modulo da compilare, in cui compaiono già i dati identificativi del soggetto richiedente. Dovranno necessariamente essere inseriti recapiti telefonici mobili e di posta elettronica (email) al fine di consentire e agevolare le comunicazioni da parte dell'Istituto.

2. Poiché il presente bando è finalizzato all'erogazione di borse di studio con riferimento all'anno scolastico 2013/2014 e all'anno scolastico 2014/15, qualora il beneficiario sia in possesso dei requisiti richiesti per la partecipazione al concorso per entrambe le annualità, dovranno essere presentate due distinte domande di partecipazione.

3. Ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi del successivo art. 9, qualora si concorra per una borsa di studio per il conseguimento della promozione alle classi successive (ovvero II, III, IV e V anno ed anni equiparati) nella scuola secondaria di secondo grado, nella domanda dovranno essere indicate tutte le materie oggetto di valutazione dell'anno scolastico di riferimento per il quale si concorre (2013/14 e/o 2014/15), indicando il relativo voto finale conseguito, esclusa la materia "religione" ed inclusi la materia "educazione motoria" e il voto di condotta. Dovranno, inoltre, essere compilati tutti i campi identificativi del relativo ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico per cui si concorre. Per i corsi di formazione dovranno indicarsi le materie oggetto di valutazione nel corso per il quale si concorre ed i relativi voti conseguiti.

4. Ai fini della formazione delle graduatorie, ai sensi del successivo art. 9, qualora si concorra per una borsa di studio per il conseguimento del titolo di studio conclusivo del ciclo scolastico, dovrà essere indicata la votazione conseguita a

seguito del relativo esame finale e dovranno essere compilati i campi identificativi del ciclo di studi frequentato nell'anno scolastico per cui si concorre.

5. Nella domanda è obbligatorio indicare il codice IBAN del conto corrente postale o bancario italiano, o della carta prepagata abilitata alla ricezione di bonifici bancari da parte delle Pubbliche Amministrazioni, intestato o cointestato al richiedente la prestazione (genitore, tutore o studente maggiorenne).

6. Dopo l'invio telematico della domanda, l'Istituto trasmetterà una ricevuta di conferma, all'indirizzo email indicato nell'istanza medesima. La domanda inviata è immediatamente visualizzabile attraverso la funzione "Visualizza domande inserite", all'interno dell'area riservata. Una volta inviata la domanda, è opportuno effettuare la predetta visualizzazione per verificare l'esattezza dei dati inseriti e l'avvenuta trasmissione della domanda medesima.

7. La domanda inviata, con numero di protocollo assegnato, non è modificabile; pertanto, per correggere ogni eventuale errore, sarà necessario inviare una nuova domanda.

8. L'Istituto instruirà soltanto l'ultima domanda ricevuta entro il termine di scadenza di presentazione della domanda stessa, per ciascun anno scolastico di cui al presente bando.

9. Si ricorda che non è possibile presentare due domande in favore del medesimo studente beneficiario e per lo stesso anno scolastico, anche nel caso in cui i richiedenti e/o titolari siano genitori che appartengano a gestioni diverse. Inoltre, all'atto della compilazione della domanda, l'iscritto alla Gestione assistenza magistrale, iscritto anche alla Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, deve scegliere la gestione per la quale intende concorrere. In presenza di due domande presentate per lo stesso anno scolastico in favore del medesimo beneficiario, si terrà conto di quanto stabilito al comma 8 del presente articolo.

10. E' possibile monitorare lo stato di lavorazione della domanda selezionando, all'interno della sezione "Borse di studio - domanda", la voce di menù "Segui iter domanda", presente all'interno della predetta area riservata.

11. In caso di particolari difficoltà nell'utilizzo della procedura telematica per l'invio della domanda, non riconducibili a problematiche relative al PIN o alla regolare iscrizione in banca dati, il richiedente può presentare la domanda attraverso il servizio di Contact Center al numero **803164** gratuito da telefono

fisso e 06 164 164 a pagamento da rete mobile, al costo della tariffa del proprio operatore.

12. Sarà, inoltre, reso disponibile on line il manuale borse di studio, per il corretto utilizzo della procedura di invio telematico.

13. Le domande devono essere trasmesse dal richiedente la prestazione, come individuato ai sensi dell'art.1, comma 4 del presente bando, **a decorrere dalle ore 12,00 del 29 luglio 2015 e non oltre le ore 12,00 del giorno 30 settembre 2015.**

Art. 9 – Graduatorie

1. Per ciascun anno scolastico messo a concorso (2013/2014 e 2014/2015) e per ciascuna tipologia di borsa di studio, sono predisposte distinte graduatorie, come di seguito indicato:

a) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di primo grado;

b) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento della promozione alla classe successiva di un corso di studi di scuola secondaria di secondo grado e per la frequenza di corsi di formazione professionale;

c) graduatoria per l'assegnazione di borse di studio per il conseguimento del titolo di studio relativo al ciclo scolastico della scuola secondaria di secondo grado.

2. Le graduatorie di cui al comma 1, lett. a), sono redatte attraverso procedura informatizzata, sulla base della votazione finale conseguita nell'anno scolastico 2013/2014 o 2014/2015, in ordine decrescente e, per ciascuno di questi valori, sulla base del valore crescente di indicatore ISEE 2015 relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso.

3. Le graduatorie di cui al comma 1, lett. b), sono redatte attraverso procedura informatizzata, in ordine decrescente, sulla base della somma algebrica tra la votazione media conseguita dallo studente al termine dell'anno scolastico 2013/2014 o 2014/2015 e il punteggio corrispondente alla classe di indicatore ISEE 2015, relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito indicato:

fino a € 8.000,00	punti 2
da € 8.000,01 a € 16.000,00	punti 1,5
da € 16.000,01 a € 24.000,00	punti 1
da € 24.000,01 a € 32.000,00	punti 0,5

4. Le graduatorie di cui al comma 1, lett. c), sono redatte attraverso procedura informatizzata, in ordine decrescente, sulla base della somma algebrica tra la votazione del titolo di studio conseguito dallo studente al termine dell'anno scolastico 2013/2014 o 2014/2015 e il punteggio corrispondente alla classe di Indicatore ISEE 2015 relativo al nucleo familiare in cui compare il partecipante al concorso, come di seguito indicato:

fino a € 8.000,00	punti 20
da € 8.000,01 a € 16.000,00	punti 15
da € 16.000,01 a € 24.000,00	punti 10
da € 24.000,01 a € 32.000,00	punti 5

5. A parità di punteggio complessivo, verrà data priorità al valore ISEE assoluto inferiore. In caso di persistente parità sarà preferito lo studente di età anagrafica maggiore.

6. In favore dei concorrenti orfani, loro equiparati e disabili ai sensi dell'art. 3, commi 1 e 3 della legge n. 104/92 o invalidi civili al 100%, con o senza diritto all'indennità di accompagnamento, è riconosciuto un diritto di precedenza assoluta al conseguimento della borsa di studio. A parità di punteggio, sarà preferito il giovane di età anagrafica maggiore.

Art.10 – Pubblicazione graduatorie

1. Tutte le graduatorie saranno pubblicate sul sito internet istituzionale www.inps.it, nella specifica sezione riservata al concorso.
2. L'esito del concorso potrà essere visualizzato accedendo alla sezione Servizi in linea, all'interno della procedura "Borse di studio – Domanda".

3. L'esito del concorso sarà, inoltre, comunicato a tutti i vincitori con messaggio inviato all'indirizzo di posta elettronica o mediante sms al numero di telefono mobile indicati nella domanda di partecipazione.

Art.11 – Accertamenti e sanzioni

1. Ai sensi dell'art. 71 comma 1, del DPR 445/2000, l'Istituto eseguirà controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui vi siano dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni rese dal richiedente in autocertificazione e/o dichiarazione sostitutiva. Ove risultassero dichiarazioni mendaci, falsità negli atti, uso o esibizioni di atti falsi o contenenti dati non corrispondenti a verità, i dichiaranti incorreranno nelle previste sanzioni penali.

2. Ai sensi dell'art.34, commi 5 e 6, della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'Agenzia delle Entrate procede con l'individuazione di eventuali difformità o omissioni dei dati autocertificati all'interno della DSU in sede di rilascio dell'attestazione ISEE, rispetto a quelli presenti nel sistema informativo dell'anagrafe tributaria, applicando le previste sanzioni.

3. Nel casi di cui ai precedenti commi, l'Istituto procederà alla revoca del beneficio e, se già concesso, al recupero di quanto erogato.

4. L'eventuale certificazione relativa ai requisiti di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104 e all'invalidità civile al 100%, sarà verificata d'ufficio attraverso le banche dati dell'Istituto.

Art.12 – Ricorsi

1. I ricorsi amministrativi, da presentarsi entro 30 giorni dalla pubblicazione delle graduatorie, dovranno pervenire alla Direzione regionale Inps competente per territorio, i cui recapiti sono presenti sul sito dell'Istituto, www.inps.it.

2. Per eventuali controversie giudiziarie, il Foro competente è quello di Roma.

Art.13 – Responsabile del procedimento

1. Il Responsabile del procedimento è il Direttore della Sede Provinciale Inps competente in relazione alla residenza del richiedente.

Art.14 –Note informative

1. Per ogni informazione è disponibile il Contact Center, al numero verde 803 164 (da telefoni fissi) e al numero 06 164164 (da telefoni cellulari). Quest'ultimo servizio è a pagamento in base al piano tariffario del gestore telefonico del chiamante. Il servizio telefonico è sempre attivo con risponditore automatico 24 ore su 24; il servizio con operatore è attivo dal lunedì al venerdì, dalle ore 8.00 alle ore 20.00 e il sabato dalle ore 8.00 alle ore 14.00, festivi esclusi.

Roma, 24 luglio 2015

Il Direttore Centrale
Maria Grazia Sampietro

